



POLITECNICO DI TORINO

Area Approvvigionamento beni e servizi

UFFICIO APPALTI

Torino, 20 settembre 2013

CHIARIMENTO N. 7

OGGETTO: Servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino CIG: 5260688910

Quesito:

In riferimento alla gara in oggetto si chiede di precisare, relativamente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara art. 7.2 **REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:**

...

- **di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo**

...

10. Possesso delle seguenti Certificazioni, rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa comunitaria della serie UNI CEI EN 45000:

- UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la qualità)
- BS OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro);
- SA 8000:2008 (Sistema di gestione per la responsabilità sociale)

Se per tali certificazioni, richieste nei documenti relativi ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo e, come da D.lgs 163/06 art. 49 “ Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ... si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento.”

Risposta:

L’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 afferma che il concorrente “... *può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ... avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.*”



POLITECNICO DI TORINO

Area Approvvigionamento beni e servizi

UFFICIO APPALTI

La formulazione del citato articolo 49 è molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché ben può l'avvalimento riferirsi anche alle certificazioni di qualità di altro operatore economico, attenendo esse ai requisiti di capacità tecnica.

“Ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, occorre tuttavia dimostrare in concreto l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività”.

E' pertanto onere della concorrente che ricorre all'avvalimento dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” la/e certificazione/i richiesta/e, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. L'Impresa ausiliata dovrà impostare l'insieme delle attività correlate alle certificazioni secondo quanto previsto nella documentazione del sistema dell'impresa ausiliaria.

In altri termini, non è sufficiente la disponibilità delle risorse tecniche e dell'apparato organizzativo dell'impresa ausiliaria, ma nella conduzione dell'appalto deve essere garantita da parte dall'impresa ausiliata l'applicazione delle procedure oggetto di avvalimento.

Sarà pertanto ritenuto inadeguato un accordo che preveda, in modo generico ed astratto, la messa a disposizione da parte dall'impresa ausiliaria della/e certificazione/i posseduta/e, senza alcun riferimento all'utilizzabilità dell'apparato aziendale a cui tali certificazioni afferiscono.

Il contratto attraverso il quale si concretizza l'avvalimento deve quindi riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto, le risorse, i mezzi prestati e la durata in modo determinato e specifico.

Ufficio Appalti

Aqui- Approvvigionamento beni e servizi